

SICUREZZA SUL LAVORO

24 Ottobre 2023

L'applicazione dell'art. 50 comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008

è ciò che ha spinto la Corte di Cassazione, in questa sentenza, a rifiutare il ricorso presentato da un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Quest'ultimo è stato di conseguenza condannato nei due primi gradi di giudizio in quanto ritenuto responsabile, in concorso con il suo datore di lavoro, per l'infortunio di un lavoratore che ha perso la vita schiacciato da un fascio di tubolari precipitati da una scaffalatura.

Si tratta dunque di una sentenza senza precedenti. Vede infatti una presa di posizione, nella giurisprudenza di legittimità, della suprema Corte nei confronti di tale figura di primaria importanza, nell'organizzazione della sicurezza sul lavoro nelle aziende.

Le responsabilità del RLS per l'infortunio di un lavoratore.



Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza risponde per qualsiasi infortunio (con il datore di lavoro), se ha ommesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.



Questa figura è stata vista, in questa sentenza, nella doppia veste che il legislatore con il citato articolo 50 ha voluto attribuire alla stessa e cioè di creditore ma anche di parte attiva nell'organizzazione della sicurezza sul lavoro.

Le funzioni del RSL sono individuate con chiarezza all'interno del D.Lgs 81/08 e possono essere definite di carattere consultativo e propositivo in materia di prevenzione, di controllo, segnalazione e ricorso, ma non di natura decisionale. Il suo ruolo di referente dei lavoratori fa, inoltre, sì che possa avvalersi di particolari prerogative nei confronti dell'azienda, in particolare di:

Accesso: ai luoghi di lavoro in cui si effettuano le lavorazioni e ai documenti inerenti la sicurezza in azienda. Così come dove essere informato in merito alla documentazione aziendale inerente le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

Consultazione: l'RLS deve essere consultato dal datore di lavoro in merito a tutte le questioni e le decisioni relative alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e allo stesso modo dovrà partecipare alla riunione periodica.

Formazione: il rappresentante ha diritto a ricevere una formazione adeguata relativa alle tematiche di sicurezza di cui si dovrà occupare.

L'art. 50 del D. Lgs. n. 81 del 2008

quindi, ha sostenuto la suprema Corte, ha attribuito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso in esame l'imputato (l'RLS) era stato condannato, ha messo in evidenza la suprema Corte, non perché ricopriva una posizione di garanzia, ma per non avere in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore infortunato fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione, e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.

Il fatto, l'iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.



In particolare, al datore di lavoro erano state rimproverate la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si era verificato il sinistro, consentendo quindi che lo stesso, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la formazione (addestramento all'utilizzo del carrello elevatore).

La Corte di Appello ha confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti del datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori di una azienda, ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante le operazioni di stoccaggio il lavoratore dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, si era arrampicato sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venendo così travolto e schiacciato dalla catasta di metallo.



Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, da parte sua, ha evidenziato una violazione di legge in relazione alle sue funzioni che dovevano ritenersi di mera collaborazione senza ricoprire una posizione di garanzia.

Secondo il ricorrente, infine la Corte di Appello non aveva tenuto in considerazione i principi giurisprudenziali in tema di reato omissivo o commissivo mediante omissioni; se anche infatti avesse comunicato al datore di lavoro quanto si assume fosse stato a sua conoscenza, ossia le modalità di prestazione dell'attività lavorativa del lavoratore infortunato, era altamente probabile che detta comunicazione non avrebbe avuto alcun riverbero sulle decisioni aziendali, stanti la sua mancanza di potere e la piena conoscenza da parte del datore di lavoro stesso dell'attività posta in essere dall'infortunato.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuti infondati i ricorsi e li ha pertanto rigettati. Quanto al ricorso del datore di lavoro la suprema Corte ha posto in evidenza che i giudici di merito avevano riscontrato profili di colpa specifica, espressamente contestati nel capo di imputazione, e precisamente di avere adibito il lavoratore infortunato, assunto con mansioni di impiegato tecnico alle funzioni di magazziniere, senza aver ricevuto la corrispondente formazione, comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore, come espressamente prescritto dall'art. 71, comma 7, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008, atteso che l'istruttoria espletata dinanzi al Tribunale aveva comprovato che solo dopo l'incidente mortale i lavoratori avevano seguito i corsi di formazione anche relativi all'utilizzo del carrello elevatore, così come riferito da diversi testi, lavoratori tutti della medesima azienda.

05/10/2023: Corte di Cassazione - Sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023
Sulla responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'infortunio di un lavoratore. ([Documento integrale in pdf - click per download](#))